

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

**d'iniziativa dei senatori ASCIUTTI, TURINI, NAVA, DI BENEDETTO, TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, SCHIFANI, CIMMINO, DEMASI, MAGLIOCCHETTI e PONTONE**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 1996

### Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul Gruppo Olivetti

ONOREVOLI SENATORI. — Le recenti polemiche sulle modalità di gestione dei fondi del Gruppo Olivetti meritano sicuramente attenzione da parte di questo Parlamento.

Molte volte questa azienda, a capitale totalmente privato, ha goduto di agevolazioni e finanziamenti pubblici ed ha stipulato contratti con la pubblica amministrazione.

Negli ultimi anni, poi, l'azienda è ricorsa al mercato borsistico con ingenti aumenti di capitale che avrebbero dovuto rilanciare l'attività e favorire la ristrutturazione a salvaguardia dell'occupazione. Molti posti di lavoro sono invece andati perduti, molti sono attualmente a rischio, nonostante l'esodo di centinaia di dipendenti da questa azienda

privata ad un ente pubblico economico, caso quanto mai unico e singolare nella nostra storia.

Le recenti notizie sull'azienda e le conseguenti indagini della magistratura, oltre alle forti speculazioni al ribasso sul titolo Olivetti in borsa, debbono spingere il Parlamento a verificare se esistano delle responsabilità di carattere politico e amministrativo, eventualmente rilevanti sul piano penale nella storia di questa azienda.

Alla luce di queste brevi e sommarie considerazioni, la Commissione di inchiesta che si andrà a costituire, dovrebbe intraprendere un paziente lavoro di ricostruzione delle modalità di erogazione dei contributi, con l'eventuale

coinvolgimento di esperti che possano decidere gli aspetti meramente tecnici.

In particolare si chiede alla Commissione di:

a) chiarire come sono state impiegate le spese programmate dal Governo e come verranno utilizzate le eventuali rimanenti somme;

b) chiarire le modalità di controllo degli investimenti; se sono state istituite commissioni per la verifica degli interventi e in che modo hanno espletato i compiti loro affidati;

c) verificare se non vi siano state partecipazioni dirette o indirette di

persone giuridiche che hanno ricevuto contributi e, in caso positivo, valutare che non vi siano stati interessi privati;

d) svolgere indagini per accertare che non vi siano state violazioni delle leggi che regolamentano la libertà di concorrenza, il mercato borsistico e la tutela degli azionisti e dei risparmiatori;

e) esaminare tutti i contratti di fornitura stipulati con le pubbliche amministrazioni al fine di verificare la loro correttezza sotto il profilo giuridico ed economico.

**PROPOSTA  
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

---

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta composta da venti senatori, oltre il Presidente, per acquisire tutti gli elementi conoscitivi sul Gruppo Olivetti.

Art. 2.

1. La Commissione acquisisce elementi conoscitivi relativi a:

*a)* chiarire come sono state impiegate le spese programmate dal Governo e come verranno utilizzate le rimanenti somme;

*b)* chiarire le modalità di controllo degli investimenti; se sono state istituite commissioni per la verifica degli interventi e in che modo hanno espletato i compiti loro affidati;

*c)* verificare se non vi siano state partecipazioni dirette o indirette di persone giuridiche che hanno ricevuto contributi e, in caso positivo, valutare che non vi siano stati interessi privati;

*d)* svolgere indagini per accertare che non vi siano state violazioni delle leggi che regolamentano la libertà di concorrenza, il mercato borsistico e la tutela degli azionisti e dei risparmiatori;

*e)* esaminare tutti i contratti di fornitura stipulati con le pubbliche amministrazioni al fine di verificare la loro correttezza sotto il profilo giuridico ed economico.

## Art. 3.

1. L'attività e il funzionamento della Commissione, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione si avvale dell'apporto di almeno un magistrato e un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, designati rispettivamente dai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, d'intesa con il Presidente della Commissione.

4. Per l'espletamento delle funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal presidente del Senato.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio annuale.

## Art. 4.

1. La Commissione dovrà ultimare i suoi lavori e presentare relazioni sulle risultanze emerse entro due anni dal suo insediamento.

## Art. 5.

1. Il Presidente del Senato procede alla nomina della Commissione ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento, assicurando comunque la rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari.

2. Il Presidente del Senato provvede, al-

trèsì, alla nomina del Presidente della Commissione.

Art. 6.

1. La Commissione può acquisire atti, documenti e testimonianze interessanti l'inchiesta.

2. Per i segreti di ufficio e professionali si applicano le norme in vigore.

Art. 7.

1. I componenti della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie, ovvero concorre a compiere, atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.





